



COPIA

TORNI TUTTO OFF. P.G.

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali
Coordinamento Risorse Naturali
Assessorat Agriculture et Ressources Naturelles
Coordination des Ressources Naturelles

Località Amérique n° 127/a
11020 Quart (Aosta)
Tel. 0165/776111
Fax 0165/765814 - Telex 210820

Corpo Forestale Valdostano
Corps Forestier Valdôtain
Comando Centrale



Prot. N.
Vs./Rif.

All. n° 1

Alle Stazioni Forestali
LORO SEDI

Aosta, -
Aoste,

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
VALLE D'AOSTA
Assessorato Agricoltura, Forestazione

27 OTT 1997

Prot. n. 22583/SF

Serie I Cat. A Fasc. A

St. Christophe

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 22 aprile 1985, n. 17 (Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione)

Vista la difficoltà interpretativa emersa dall'applicazione della L.R. 17/85, e, in particolare dell'art. 2, comma 2, si è richiesto ed ottenuto, dall'Ufficio Legale della Presidenza della Giunta, il parere che si invia in estratto per conoscenza e norma operativa.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE VALDOSTANO
Dott. Paolo OREILLER

S.F./ca.g.

VISTO
L'Assessore
Franco Vallet

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 2, comma 2 della l.r. 22 aprile 1985, n. 17 (Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore su territorio della Regione).

A parere di chi scrive la norma in esame contiene un'elencazione tassativa dei soggetti ai quali non è consentita la circolazione ed il parcheggio al di fuori delle strade indicate dall'articolo 1. Infatti, è da ritenere che il legislatore, con l'uso della congiunzione "e" abbia inteso completare un'elencazione distinguendo dai soggetti invalidi muniti di contrassegno ai sensi del più volte citato decreto del Ministero del

Lavoro, le persone aventi un'invalidità superiore all'80 per cento, le quali possono anche non essere munite del più volte citato contrassegno, ma cui comunque, v'è da supporre, il legislatore, in ragione della gravità della loro invalidità, abbia voluto ugualmente consentire loro l'esercizio delle stesse attività permesse agli invalidi muniti di contrassegno.

Da ciò deriva che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 22 aprile 1985, n. 17 (*Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della regione*) è consentito circolare e parcheggiare al di fuori delle strade indicate dall'articolo 1

- alle persone disabili munite del contrassegno di cui al decreto del Ministero del Lavoro dell'8 giugno 1979, n. 1176, indipendentemente dal grado di invalidità dal quale siano affetti;
- alle persone le quali, pur non essendo munite del contrassegno, riescano comunque a dimostrare di essere colpite da un'invalidità superiore all'80 per cento.

Restano perciò esclusi coloro che, privi di contrassegno, siano colpiti da invalidità inferiore o eguale all'80 per cento.

Altre interpretazioni che si volessero trarre dalla norma in esame non paiono corrette per i motivi di cui si è detto.